



## PERCORSO ENTI LOCALI

# Le Regioni

## Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione proseguiamo l'analisi del Titolo V della Costituzione, dedicato a *"le Regioni, le Province, i Comuni"*.

Andremo ad approfondire le Regioni e nello specifico:

- la forma di governo e gli organi della Regione
- il sistema elettivo regionale
- l'autonomia statutaria, legislativa e regolamentare della Regione

Iniziamo.

## La forma di governo e gli organi della Regione

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

In realtà, la Costituzione stessa, agli artt. 121 e seguenti, determina quali sono gli organi regionali e nella specie:

- il Consiglio regionale
- la Giunta regionale
- il Presidente della Giunta regionale

In via generale, si può affermare che il sistema di elezione del Consiglio regionale, la durata degli organi elettivi, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, del Presidente e degli altri membri della Giunta sono disciplinate dalla legge regionale, **ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale**.

Viceversa, le scelte relative all'elezione del Presidente della Giunta regionale (a suffragio universale diretto o da parte del Consiglio regionale) e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio regionale sono rimesse allo Statuto regionale.

Vediamo ora i vari organi regionali.

## Il Consiglio regionale

Il **Consiglio regionale** esercita le **potestà legislative** attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Inoltre, può fare proposte di legge alle Camere, anche nelle materie per cui non ha competenza, ma che hanno rilevanza per la Regione.

Tra le **funzioni** attribuite al Consiglio regionale vi sono, ad esempio:

- l'approvazione e la modifica dello statuto, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi
- ha potere di iniziativa di referendum abrogativo e costituzionale, assieme ad altri 4 consigli regionali
- nomina i delegati regionali che compongono il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica
- concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale
- esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta
- esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali
- inoltre, il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti (una curiosità: la mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione)

Il Consiglio elegge tra i propri membri un **Presidente** e un ufficio di presidenza.

Per quanto riguarda le **incompatibilità** dei membri del Consiglio, nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Gli organi elettivi delle Regioni durano in carica per **cinque anni**, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta possono essere disposti con Decreto motivato del Presidente della Repubblica:

- nel caso in cui abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge
- per ragioni di sicurezza nazionale

Infine, i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (proprio come è previsto anche per i membri del Parlamento). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che questa **immunità** copre esclusivamente le attività che costituiscono esplicazione di una funzione consiliare, al fine di garantire l'autonomia del Consiglio.

## La Giunta regionale

La Giunta regionale è l'**organo esecutivo** della Regione ed esercita le funzioni esecutive, amministrative e di impulso legislativo.

In particolare, la Giunta:

- presenta disegni di legge di Consiglio
- predispone il bilancio preventivo della Regione e presenta il conto consuntivo annuale
- predispone ed esegue i piani di sviluppo regionali
- esegue le leggi e le deliberazioni del Consiglio
- gestisce il patrimonio della Regione
- amministra i servizi di competenza regionale
- esercita attività di controllo sui servizi affidati ad aziende speciali ed Enti dipendenti dalla Regione
- in caso di urgenza, la Giunta regionale può inoltre deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, che sono però poi soggetti a ratifica da parte di quest'ultimo, durante la prima adunanza utile

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli assessori, in numero stabilito dallo statuto o da leggi regionali, ovvero dal Consiglio regionale all'atto della costituzione della Giunta regionale.

I componenti della giunta regionale sono eletti tra i consiglieri comunali.

Il **Presidente della Giunta regionale** fa parte del Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente della Giunta esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta la Regione
- nomina i componenti della Giunta, fra i quali un VicePresidente, e può revocarli
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile
- promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali
- dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica
- convoca le sedute della Giunta

Il Presidente della Giunta può essere **rimosso** con decreto motivato del Presidente della Repubblica nel caso compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Inoltre, il Consiglio regionale può esprimere la **sfiducia** nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le **dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio**.

I medesimi effetti conseguono anche alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Per quanto riguarda il **sistema di elezione**, la Legge 2 luglio 2004, n. 165 ha stabilito che le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di **stabili maggioranze** nel Consiglio
- b) **contestualità** dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la Regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta
- c) **divieto di mandato imperativo**
- d) promozione delle **pari opportunità** tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

Inoltre, con la Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 si è stabilito che, sino a quando entreranno in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali:

- l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali
- sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali
- è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale



- il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale
- è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente

## Autonomia statutaria, legislativa e regolamentare delle Regioni

Passiamo ora ad esaminare l'**autonomia statutaria, legislativa e regolamentare delle Regioni**.

Per quanto riguarda l'**autonomia statutaria**, l'art. 123 della Costituzione è stato interamente sostituito con la Legge costituzionale n. 1/1999 e stabilisce che *"ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento"*.

Prima del 1999 gli statuti regionali dovevano essere approvati con legge dello Stato. Invece ora, dopo la novella del '99 che ha eliminato il passaggio dell'approvazione statale, lo statuto è un esempio concreto dell'autonomia regionale, che trova la sua massima tutela proprio nell'art. 123 della Costituzione.

Ricordiamo che, contrariamente a quanto accade per le Regioni a statuto ordinario, gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata **sono invece adottati con legge costituzionale**.

Tornando alle Regioni "ordinarie", lo statuto è approvato e modificato dal **Consiglio regionale**, con legge approvata a **maggioranza assoluta** dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Il Governo della Repubblica può, tuttavia, promuovere la **questione di legittimità costituzionale** sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Inoltre, in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti Locali.

Con riguardo all'**autonomia legislativa**, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con la Legge costituzionale n. 3/2001, non si parla più di un rapporto gerarchico tra le leggi regionali e la legge statale.

Vi è infatti una ripartizione delle materie tra lo Stato e le Regioni sulla base del **principio di competenza**.

Infatti l'art. 117 della Costituzione elenca espressamente le materie di competenza esclusiva dello Stato e quelle di competenza concorrente, nelle quali la Regione adotta le leggi sulla base dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

Per tutte le materie non elencate dall'art. 117, le Regioni hanno **potestà esclusiva**.

Nelle materie di sua competenza, la Regione può concludere **accordi con Stati e intese con Enti territoriali interni ad altro Stato**, seppur nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali.

Infine, per quanto concerne la **autonomia regolamentare**, la potestà regolamentare spetta alle Regioni per tutte le materie che non sono di legislazione esclusiva dello Stato, salva la possibilità di specifica delega alle Regioni anche in alcune di tali materie.

I Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

## Conclusioni

Con questo, abbiamo concluso la nostra lezione, in cui abbiamo analizzato:

- la forma di governo e gli organi della Regione



- il sistema elettivo regionale
- l'autonomia statutaria, legislativa e regolamentare della Regione

Grazie dell'attenzione.